

Edizione di mercoledì 11 gennaio 2017

IVA

[La bozza del modello Iva 2017](#)

di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

[Bonus mobili: proroga solo per gli interventi iniziati dal 2016](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

[Agevolate le cessioni di beni con trasferimento in altro deposito Iva](#)

di **Marco Peirolo**

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Riaprono i termini per aderire alla collaborazione volontaria](#)

di **Armando Fossi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Deduzione spese di manutenzione](#)

di **Sandro Cerato**

IVA

La bozza del modello Iva 2017

di **Federica Furlani**

La bozza del modello di **dichiarazione annuale Iva 2017**, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 23 dicembre scorso, presenta diverse **novità** rispetto al modello precedente, frutto per lo più delle modifiche legislative avvenute nel corso del 2016.

FRONTESPIZIO

Nella sezione "Tipo di dichiarazione" è stata **eliminata la casella "Dichiarazione integrativa a favore"** a seguito delle modifiche apportate dall'[articolo 5, commi 1 e 2, D.L. 193/2016](#) all'[articolo 8 D.P.R. 322/1998](#).

Il nuovo [articolo 8](#) ricomprende, infatti, sia le dichiarazioni **integrative "a favore del Fisco"** (indicazione di una maggior base imponibile, di una maggiore imposta, di un minor credito) che quelle **"a favore del contribuente"** (indicazione di una minor base imponibile, di una minor imposta, di un maggior credito), assoggettandole ad una disciplina uniforme, con **equiparazione dei termini di presentazione**.

QUADRO VE

Le novità del quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d'affari, riguardano:

- la **soppressione del rigo VE3**, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%;
- l'**introduzione dei rigi VE5, VE6 e VE10**, dove indicare le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7,65%, 7,95% e 10%;
- l'**introduzione del rigo VE21**, dove indicare le operazioni attive con aliquota del 5%;
- la ridenominazione del **rigo VE35 campo 7 "cessioni di prodotti elettronici"**, per l'esposizione delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), ai quali è stata estesa a decorrere dal 2 maggio 2016 la disciplina del **reverse charge** di cui all'[articolo 17, comma 6, lett. c\) D.P.R. 633/72](#).

QUADRO VF

Le novità del VF – Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione, riguardano:

- la **soppressione del rigo VF3**, dove andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%;
- l'**introduzione dei rigi VF3, VF6 e VF7**, dove indicare le operazioni passive con aliquota del 5% e con percentuali di compensazione del 7,65% e 7,95%;
- la **soppressione del rigo VF41**, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%;
- l'**introduzione dei rigi VF43, VF44 e VF48**, dove indicare le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7,65%, 7,95% e 10%.

QUADRO VJ

Nel quadro VJ è stato rinominato il **rigo VJ16 “Acquisto di prodotti elettronici”** per l'esposizione specifica di console da gioco, tablet PC e *laptop*, di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), ai quali è stata estesa a decorrere dal 2 maggio 2016 la disciplina del **reverse charge** di cui all'[articolo 17, comma 6, lett. c\) D.P.R. 633/72](#).

QUADRO VI

Nel quadro VI è stata **soppressa la colonna 3 dei rigi da VI1 a VI6** dove andava indicato, in assenza del numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa, il numero progressivo assegnato alla stessa dall'esportatore abituale.

QUADRO VN

Il **nuovo quadro VN** riguarda le novità in tema di **dichiarazione integrativa** apportate dal sopra citato D.L. 193/2016. La sua compilazione, infatti, è riservata ai contribuenti che hanno presentato nel corso del 2016 dichiarazioni **integrative a favore oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione originaria.

Nel quadro va esposto l'anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa e **l'importo del credito** derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile, che va poi **riportato nel nuovo rigo VL11** del quadro VL.

QUADRO VX

Il quadro VX è stato modificato con l'introduzione del **campo 9 "Interpello" nel rigo VX4** riservato alle società che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o in perdita sistematica ([articolo 30, comma 4-bis, L. 724/1994](#)).

QUADRO VO

Nella Sezione 1, **rigo VO11**, è stata introdotta la **casella 28** per comunicare la **revoca dell'opzione per l'applicazione dell'Iva in Croazia ("HR")**, Stato di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessione in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.

È stata introdotta nella Sezione 3, al **rigo VO33**, la casella per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che nel 2016 hanno applicato il **regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#).

Nella stessa sezione nel **rigo VO34** è stata **soppressa** la casella "**opzione**", in quanto dal 2016 non è più possibile aderire al **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#).

Sono state inoltre introdotte **tre nuove caselle al rigo VO34**:

- la **casella 1**, che va barrata per comunicare **l'opzione per il regime ordinario**, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del **regime fiscale di vantaggio** di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#);
- la **casella 2**, che va barrata per comunicare la **revoca dell'opzione per il regime ordinario** da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non se ne sono avvalsi e accedono, dal 2016, al **regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#);
- la **casella 3**, che va barrata per comunicare la **revoca** dell'opzione per l'adesione dal 2015 al **regime di vantaggio** da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Bonus mobili: proroga solo per gli interventi iniziati dal 2016

di **Alessandro Bonuzzi**

La **proroga** di fine anno dei *bonus* fiscali legati agli interventi sugli **immobili** è oramai divenuta una consuetudine e l'ultima legge di Stabilità non è da meno.

La L. 232/2016 ha, infatti, rinnovato sia le agevolazioni collegate a interventi di riqualificazione energetica sia la **maggiorazione** della misura della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Strettamente connesso a quest'ultima fattispecie agevolativa, sappiamo esistere il cd. **bonus mobili**, il quale dà diritto di detrarre al 50% le spese relative all'acquisto di **mobili** (e taluni **elettrodomestici**) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

In particolare, è necessario che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di **unità immobiliari residenziali** oggetto dell'intervento.

Al riguardo, si ricorda altresì che, nell'ambito della stessa unità abitativa, **non è, però, d'obbligo che i beni siano destinati al locale oggetto dell'opera edilizia**. Pertanto, il *bonus* mobili trova applicazione anche quando viene acquistato un frigorifero per la cucina mentre i lavori sono eseguiti nel bagno.

L'agevolazione spetta anche se gli interventi riguardano le **parti comuni del condominio**, a condizione che i beni siano destinati alle parti comuni medesime. Infatti, non è consentito ai singoli condomini, che fruiscono *pro-quota* della detrazione del recupero edilizio, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare fruendo della detrazione.

La legge di Stabilità per il 2017 prevede la **proroga** anche del *bonus* mobili, **fino al 31 dicembre 2017**.

In linea generale, relativamente all'**aspetto temporale**, ai fini della fruizione del beneficio, si deve tener conto che la data di **inizio dei lavori edilizi** deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici; non è, invece, necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo.

Nella [circolare AdE 29/E/2013](#), è stato chiarito che, per l'individuazione degli interventi edilizi cui sono collegati gli acquisti dell'arredo agevolabili, il legislatore ha fatto implicito riferimento alle spese sostenute **dal 26 giugno 2012**.

La successiva [circolare AdE 7/E/2016](#) ha precisato che “**possono avvalersi dell’agevolazione sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016 sia i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal 2012**”.

Ancora, con riferimento alla proroga per il 2016, la recente [circolare AdE 12/E/2016](#) è tornata sulla questione chiarendo che “**si ritiene che possano considerarsi agevolate anche le spese sostenute entro l’anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012**”.

Il tema relativo alla **finestra temporale** dell’agevolazione è particolarmente d’attualità, atteso che, con la proroga prevista per il **2017**, la **detrazione è consentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016**.

Pertanto, se fino al 2016, ai fini della possibilità di fruire del *bonus* mobili, rilevava il fatto che “a monte”, ossia dal 26 giugno 2012, fosse stato effettuato un intervento edilizio agevolabile, la proroga per il 2017 prevede invece un **nuovo termine iniziale** dal quale computare i lavori di ristrutturazione a cui agganciare il beneficio.

Si è creata una sorta di **doppio binario**, secondo cui:

- agli interventi iniziati dal 26 giugno 2012, è possibile ancorare le spese per mobili ed elettrodomestici **sostenute** fino al **31 dicembre 2016**;
- agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2016, è possibile ancorare le spese per mobili ed elettrodomestici **sostenute** dal **1° gennaio 2017**.

Infine, pare utile ricordare che la data di avvio dei lavori può essere **comprovata**:

1. dalle eventuali **abilitazioni amministrative** o **comunicazioni** richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
2. dalla **comunicazione preventiva** indicante la data di inizio dei lavori all’**Azienda sanitaria locale** (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria;
3. da una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ai sensi dell’[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#)), qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.



IVA

Agevolate le cessioni di beni con trasferimento in altro deposito Iva

di **Marco Peirola**

Con la conversione del D.L. 193/2016, collegato al disegno di legge di Bilancio 2017, è stata in parte **modificata la disciplina dei depositi Iva** per ciò che riguarda sia la **fase di introduzione** dei beni nel deposito che la **successiva estrazione** per l'utilizzo o la commercializzazione dei beni nel territorio dello Stato.

Per i **beni estratti** in esecuzione di una **cessione intracomunitaria o all'esportazione**, resta inteso che l'imposta non applicata in sede di introduzione, così come sulle cessioni e prestazioni aventi per oggetto i beni custoditi nel deposito, si "cristallizza" in via definitiva.

Con specifico riferimento alla fase di **introduzione dei beni in deposito**, la L. 225/2016 ha confermato l'agevolazione prevista dall'[articolo 4, comma 7, del D.L. 193/2016](#), che estende – **dal 1 aprile 2017** – l'inapplicabilità dell'Iva a **tutte le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nel deposito**.

È noto, infatti, che la disciplina vigente **limita tale agevolazione** alle sole cessioni di cui alle lett. c) e d) del quarto comma dell'[articolo 50-bis del D.L. 331/1993](#), riguardanti:

- le **cessioni di beni**, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro, eseguite mediante introduzione nel deposito Iva;
- le **cessioni dei beni** elencati nella [tabella A-bis](#) allegata al D.L. 331/1993 (trattati normalmente in apposite borse merci), eseguite mediante introduzione nel deposito Iva, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli identificati in altro Stato membro.

A seguito delle modifiche operate dal D.L. 193/2016, da un lato, la lett. d) è stata abrogata e, dall'altra, la lett. c) è stata riformulata prevedendo l'esclusione dall'imposta, *tout court*, delle **cessioni di beni eseguite mediante introduzione nel deposito**.

In buona sostanza, l'agevolazione prevista per le cessioni che presuppongono l'introduzione dei beni in deposito è stata generalizzata, applicandosi – dal punto di vista oggettivo – per **tutte le tipologie di beni**, compresi o meno nella citata tabella A-bis, e – dal punto di vista soggettivo – **indipendentemente dal luogo di identificazione o di stabilimento del cessionario**, che può pertanto essere italiano, comunitario o extracomunitario.

Le modifiche intervenute si riflettono anche sulle **cessioni di beni con trasferimento in altro deposito Iva**, per le quali la normativa vigente esclude l'agevolazione in considerazione del fatto che l'ipotesi in esame non può essere ricondotta alle fattispecie espressamente contemplate dalle citate lett. c) e d) del quarto comma dell'[articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993](#).

È il caso di ricordare che la lett. i) del richiamato quarto comma dell'[articolo 50-bis](#) estende **il regime di non applicazione dell'imposta** al trasferimento di beni in altro deposito Iva, con ciò intendendo – secondo la [circolare AdE 12/E/2015](#) (§ 5.2.3) – che *“il mero spostamento fisico dei beni (...) non concretizza una cessione e, pertanto, non è rilevante agli effetti dell'imposta che, invece, dovrà essere applicata qualora, contestualmente al trasferimento dei beni da un deposito Iva ad un altro, vi sia un passaggio di proprietà degli stessi”*.

Più in dettaglio, l'Agenzia ha puntualizzato che, *“nel caso in cui contestualmente al trasferimento dei beni da un deposito Iva ad un altro intervenga anche un passaggio di proprietà degli stessi, sia che si tratti di cessioni di cui alla lett. d) [vale a dire beni indicati nella tabella A-bis ceduti a soggetti diversi da quelli identificati ai fini Iva in altri Stati membri dell'Unione europea] che di cessioni di cui alla lett. c) [beni di qualunque tipologia ceduti a soggetti comunitari], il soggetto passivo cedente che estrae i beni dovrà ricorrere alla procedura di reverse charge di cui all'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993). Tuttavia, la successiva cessione dei predetti beni, con immissione in deposito, gode del regime di sospensione dell'Iva, di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. c) e d), del citato Decreto Legge”*.

In pratica, nella disciplina in vigore è possibile cedere i beni già in deposito **senza provvedere alla relativa estrazione**, così come è possibile disporre il trasferimento dei beni da un deposito all'altro, risultando invece vietato effettuare, allo stesso tempo, la cessione e il trasferimento dei beni in altro deposito.

In quest'ultima evenienza, il proprietario dei beni oggetto di estrazione è **tenuto ad assolvere l'imposta** con la procedura di integrazione o di autofatturazione ed, inoltre, beneficia della detassazione per la successiva cessione con introduzione nel deposito di destinazione **solo se l'operazione è riconducibile alle fattispecie di cui alle predette lett. c) e d)**, che allo stato attuale sono collegate alla natura merceologica dei beni ceduti e alla “nazionalità” del cessionario.

Dal **1 aprile 2017**, per effetto delle modifiche novellate dal D.L. 93/2016, l'estrazione dal deposito avverrà senza pagamento dell'Iva anche se il **trasferimento in altro deposito è disposto in esecuzione di un atto traslativo della proprietà**, nel qual caso sarà del tutto irrilevante – alla luce della riformulata lett. c) del quarto comma dell'[art. 50-bis del D.L. 331/1993](#) – sia la tipologia di beni che il luogo di identificazione o di stabilimento del cessionario.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



ISTITUTI DEFLATTIVI

Riaprono i termini per aderire alla collaborazione volontaria

di Armando Fossi

È noto che il D.L. 193/2016, tra i vari interventi, ha previsto la **riapertura** dei termini per aderire alla procedura di **collaborazione volontaria** (cd. "*voluntary-bis*").

Al riguardo, si ricorda che l'adesione alla *voluntary-bis* prevede il **pagamento integrale**, in un'unica soluzione o in tre rate mensili, delle somme dovute a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi. Ai fini dell'**accesso alla procedura**, è necessario che:

- **l'istanza di ammissione** alla procedura sia presentata spontaneamente dal contribuente in maniera autonoma e consapevole;
- **la documentazione** sia completa e la descrizione dei fatti sia chiara, per tutti i periodi d'imposta previsti dalla legge, relativamente alla violazione degli obblighi sia di monitoraggio fiscale, sia dichiarativi rientranti nell'ambito della procedura;
- **i documenti e le dichiarazioni** rese dai soggetti interessati siano veritiere e tempestive.

Con il **provvedimento n. 233948 dello scorso 30 dicembre**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello** per la richiesta di accesso alla nuova procedura. Il documento ha altresì approvato:

- le **istruzioni** per la compilazione del modello;
- le **specifiche tecniche** per l'invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata e l'elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione;
- il **format** per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione.

In via generale, le **istanze** dovranno essere presentate **in via telematica** dagli operatori abilitati a *Entratel* o *Fisconline* alle sedi competenti dell'Agenzia delle Entrate. Resta fermo l'obbligo, per questi soggetti, di rilasciare all'interessato un **esemplare cartaceo** del modello predisposto, nonché copia della attestazione dell'avvenuto ricevimento.

La **conservazione** del modello, che dovrà essere sottoscritto dal contribuente e dal soggetto incaricato della trasmissione telematica, deve avvenire a cura di quest'ultimo.

L'**avvenuta trasmissione** della richiesta sarà invece attestata mediante una **ricevuta**, che sarà disponibile telematicamente entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio.

Come per la versione precedente della *voluntary*, i contribuenti per i quali **la media delle consistenze delle attività finanziarie** detenute all'estero al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non eccede il valore di **2 milioni di euro**, hanno la possibilità di determinare i rendimenti applicando il **metodo forfetario** in luogo di quello analitico.

La **data di apertura** del canale telematico per la trasmissione del modello per la richiesta di accesso alla procedura sarà comunicata dall'Agenzia delle Entrate con avviso sul proprio sito internet. Il termine ultimo per la **presentazione dell'istanza**, invece, è già fissato al **31 luglio 2017**, con la possibilità di **integrarla** entro il **30 settembre 2017**, barrando la casella "*Istanza integrativa*".

La *voluntary-bis* si rivolge anche ai contribuenti che intendono far emergere "**violazioni nazionali**", sia quando essi non risultino destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, sia quando, essendo obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente, salvo che non abbiano già presentato, entro il 30 novembre 2015, altra istanza per la medesima procedura.

Si evidenzia, inoltre, che la **relazione di accompagnamento** all'istanza deve rappresentare analiticamente per ciascuna annualità d'imposta:

- **l'ammontare degli investimenti** e delle **attività di natura finanziaria** costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;
- **la determinazione dei redditi** che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- **la determinazione degli eventuali maggiori imponibili** relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore degli immobili all'estero, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute;
- **la determinazione delle maggiori imposte** e contributi e delle sanzioni dovute.

Resta immutato rispetto allo scorso anno **il contenuto** della relazione nella quale si dovranno indicare – tra le altre cose – le informazioni sui **soggetti** che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura.

Si ricorda, infine, che la documentazione e la relazione di accompagnamento vanno trasmesse esclusivamente mediante **posta elettronica certificata** alla casella indicata nella ricevuta.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



REDDITO IMPRESA E IRAP

Deduzione spese di manutenzione

di **Sandro Cerato**

Nell'ambito delle disposizioni del TUIR relative alla determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nella categoria dei "servizi", assume particolare rilievo la disciplina della **deduzione dei costi sostenuti per la manutenzione dei beni strumentali**.

A tale proposito, è opportuno sottolineare sin da subito che l'[articolo 3, comma 16-quater, del D.L. 16/2012](#) ha modificato l'[articolo 102, comma 6, del TUIR](#), abrogando la seguente formulazione: *"per i **beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio**, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione"*.

In altri termini, a seguito della riportata novella normativa, la **disciplina del reddito d'impresa** risulta maggiormente coerente con quella relativa alle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni.

Restano fermi i diversi principi, di competenza e cassa, su cui si fonda la **determinazione dell'imponibile fiscale** per i lavoratori autonomi, contenuta nell'[articolo 54, comma 2, del D.P.R. 917/1986](#), secondo cui tali spese:

- se, per le proprie caratteristiche, **non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono**, sono deducibili nel periodo d'imposta del sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'[articolo 19 del D.P.R. 600/1973](#);
- **l'eventuale eccedenza di tali costi**, fiscalmente irrilevante nell'esercizio del pagamento, è comunque deducibile, in quote costanti, nei successivi cinque periodi d'imposta.

In merito alle regole che devono essere rispettate per la **deduzione delle spese di manutenzione**, si rammenta altresì che:

- in sede di **determinazione del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta**, devono essere considerati anche i cespiti, iscritti nel relativo registro, completamente ammortizzati;
- i **beni a deducibilità limitata** rilevano esclusivamente per la parte di costo fiscalmente riconosciuta. Si pensi, ad esempio, ai cespiti ad uso promiscuo, come le **autovetture** di cui all'[articolo 164, comma 1, lett. b\), del TUIR](#) il cui costo, per la parte non eccedente euro 18.075,99, deve essere assunto solo per il 40%, anche ai fini del calcolo del *plafond* in commento; oppure ai **telefoni cellulari**, fiscalmente rilevanti per l'80% del

proprio costo, a norma dell'[articolo 102, comma 9 del TUIR](#);

- i **cespiti acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria** concorrono alla determinazione della base di calcolo della predetta percentuale forfetaria se, in conformità delle corrette regole di rilevazione previste dai principi contabili di riferimento, risultano iscritti nell'attivo patrimoniale e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio ([circolare AdE 29/E/2011, paragrafo 1.3](#)). In altri termini, il costo di tali beni non rileva ai fini del calcolo del predetto *plafond*, sino a quando il cespite oggetto del contratto di locazione finanziaria non è stato riscattato;
- **sono esclusi dal computo del “costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili”** i terreni, gli elementi immateriali (avviamento, marchi, brevetti, ecc.) e gli oneri pluriennali (costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità), nonché i cespiti non strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, come gli immobili-patrimonio, e quelli relativi a beni per i quali il contribuente eroga dei compensi periodici per la manutenzione prevista contrattualmente e, quindi, deducibili nell'esercizio di competenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

